

CAMERA DEI DEPUTATI N. 731

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la giustizia è afflitta da innumerevoli problemi. Così come un dato di fatto, obiettivo ed incontrovertibile, è la quotidiana lotta dell'amministrazione della giustizia finalizzata ad affermare la legalità. È noto a tutti il quadro desolante dell'amministrazione della giustizia in Italia che emerge, con la crudezza dei numeri, dalle allarmanti relazioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione e dei procuratori generali presso le corti di appello.

Non ci si può esimere dal rilevare, purtroppo, che l'amministrazione della giustizia con i numeri attuali non è in grado di assicurare l'effettività del diritto, basti pensare all'arretrato dei procedimenti penali e civili ormai divenuto di dimensioni spaventose. Prova ne sia la semplice constatazione dei tempi di un processo: in media un processo civile giunge a sentenza dopo un *iter*

processuale di circa venti anni ed un processo penale raggiunge il suo epilogo sovente dopo circa dieci anni. Non si può ragionevolmente sostenere, quindi, che sconcertanti fenomeni come quelli ricordati non evidenzino, in primo luogo, una drammatica carenza di organici. Attualmente la carenza di organico della magistratura si aggira intorno alle 1.300 unità che non potranno, certamente, essere reperite attraverso l'uso dei « maxi concorsi » espletati negli ultimi anni che non sono stati in grado di fornire sufficienti garanzie di celerità e di selezione tecnica attitudinale. Paradossalmente, i citati concorsi, pur comportando un massiccio afflusso di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti disponibili. La presente proposta di legge si colloca sulla strada della risoluzione di tale circolo vizioso, prefiggendosi l'istituzione di un ruolo di magistrati di complemento ad esauri-

mento da destinare ai tribunali ed alle procure della Repubblica per l'amministrazione di tutte quelle funzioni giudiziarie che la legislazione vigente attribuisce ai magistrati onorari. Per anni la giustizia pretorile è stata amministrata quasi esclusivamente dalla magistratura onoraria. Infatti, solo grazie all'attività dei vice procuratori onorari e dei vice pretori onorari lo svolgimento delle udienze non ha registrato un definitivo collasso. La presenza dei vice procuratori della Repubblica, nella quasi totalità delle udienze, rappresenta la sola concreta possibilità per celebrare i processi e per permettere ai sostituti procuratori lo svolgimento dell'attività istruttoria e di indagini. Prova ne sia l'elevatissimo numero di deleghe conferite ai vice procuratori della Repubblica.

I giudici onorari, sia in materia penale che civile, rappresentano una colonna di sostegno per l'enorme mole di carichi processuali che aumentano in maniera esponenziale. In concreto, essi da magistrati supplenti sono diventati giudici quotidianamente operanti nelle aule di giustizia pur continuando a percepire, come compenso, un gettone di presenza di circa 80 mila lire ad udienza, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte e dal numero di procedimenti trattati.

Si impone un nuovo inquadramento giuridico ed economico dei rapporti instaurati con i magistrati onorari. Ciò al fine di non disperdere le preziose energie di questi operatori del diritto, indispensabili per il conseguimento della primaria finalità rappresentata da un corretto funzionamento della giustizia per tutti i cittadini.

Giova ricordare che già in altre occasioni lo Stato italiano ha riconosciuto la validità ed insostituibilità dei magistrati onorari decretandone l'immissione nella magistratura ordinaria. In particolare, con il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, con la legge 18 maggio 1974, n. 217, e con la legge 4 agosto 1977, n. 516. È proprio attraverso il già collaudato strumento della legge ordinaria che è possibile, e nel contempo necessario, isti-

tuire la figura dei magistrati ausiliari attraverso la cui creazione la presente proposta di legge intende ovviare alle enormi carenze di magistrati.

Nel ruolo ad esaurimento che si intende istituire potrebbero trovare collocazione i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che svolgono attualmente le funzioni giudiziarie e che abbiano i requisiti per l'accesso alla magistratura, nonché la comprovata esperienza professionale maturata nell'esercizio della attività forense.

La presente proposta di legge prevede, altresì, l'immissione degli appartenenti a tale ruolo di completamento nell'organico della magistratura ordinaria attraverso un apposito corso-concorso.

L'articolo 106 della Costituzione prevede che la nomina dei magistrati ordinari avvenga attraverso lo strumento del concorso, demandando alla legge ordinaria la fissazione delle modalità e la normativa. È pertanto possibile la istituzione di tali concorsi riservati ai magistrati di completamento per l'accesso ai ruoli della magistratura.

Parimenti, non va sottaciuto che solo di recente con la legge 5 agosto 1998, n. 303, si è data attuazione all'articolo 106 della Costituzione che ha permesso l'accesso alla posizione di membri laici della Suprema Corte di cassazione attraverso lo strumento del concorso e dei requisiti dell'acquisita professionalità verificata attraverso l'esercizio dell'attività forense e dell'insegnamento, permettendo loro di accedere al ruolo di consigliere di Corte di cassazione senza passare attraverso il normale *iter* in cui si articola la carriera del magistrato ordinario.

Da ultimo, l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento si rende ancora più necessario alla luce della istituzione del giudice unico, attraverso il quale le figure dei vice procuratori onorari e dei vice giudici onorari di tribunale hanno trovato non solo la loro scontata riconferma, ma, addirittura, un ampliamento delle loro funzioni giudiziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-*ter*, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che:

a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

b) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pene detentive anche con contravvenzione, non siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

c) esercitino lodevolmente le funzioni giudiziarie onorarie a giudizio del dirigente dell'ufficio di appartenenza;

d) siano iscritti all'albo degli avvocati, al registro dei praticanti avvocati e si siano impegnati a cessare l'attività forense;

e) non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso della idoneità fisica e psichica.

ART. 2.

1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale sono immessi nel ruolo di complemento a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di

sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale.

ART. 3.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo *status* giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati di ruolo.

ART. 4.

1. Gli avvocati al momento della immissione nel ruolo di complemento ad esaurimento devono cancellarsi, a pena di decadenza, dall'albo professionale di appartenenza entro due mesi.

ART. 5.

1. I magistrati di cui all'articolo 1, prima di assumere il proprio ufficio, svolgono una fase di tirocinio mirato per sei mesi nell'ufficio giudiziario presso il quale dovranno svolgere le funzioni. Agli stessi è affiancato per tale periodo un magistrato di corte di appello.

ART. 6.

1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di residenza specificando i titoli di preferenza.

2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi delle procure e dei tribunali a rischio è considerata titolo preferenziale.

ART. 7.

1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, redige le graduatorie per i sostituti procuratori ed i giudici di tribunale.

2. L'assegnazione delle sedi avviene entro e non oltre un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

ART. 8.

1. Il Ministero della giustizia bandisce un corso-concorso per la immissione nel ruolo della magistratura onoraria, riservato al personale di cui all'articolo 1, finalizzato al perfezionamento della preparazione teorica e pratica ed al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico.

2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare soltanto i sostituti procuratori ed i giudici di tribunale, che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 9.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.

2. I criteri di valutazione del corso-concorso, le modalità della prova pratica ed il punteggio da attribuire sono stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

ART. 10.

1. Le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale sono soppresse.

2. Gli articoli 42-*bis*, 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinquies*, 42-*sexies*, 42-*septies*, 71, 71-*bis* e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010710